



DELIBERA N. 103/24/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI TELELOMBARDIA S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “ANTENNA 3”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL’ ART. 3, COMMA 4, DELIBERA N.
538/01/CSP

(CONTESTAZIONE N. 1/2024 DEL 16 MAGGIO 2024 DEL COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI LOMBARDIA)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale Lombardia, del 28 ottobre 2003 n. 20, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*” (Co.Re.Com.), e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS, del 14 dicembre 2022, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province Autonome concernete l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 20 dicembre 2022 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM;

VISTO l’art. 5, comma 1, lett. f) della Convenzione sottoscritta tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Regione Lombardia in data 20 febbraio 2023, che delega al Co.Re.Com. la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata rilevata la presunta violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021 nonché dell'art. 3, comma 4 della delibera n. 538/01/CSP, dal giorno 18 al giorno 24 marzo 2024.

In particolare, il predetto Organismo regionale ha accertato e contestato, in data 16 maggio 2024, e notificato in pari data, alla società Telelombardia fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Antenna 3 la presunta violazione delle disposizioni normative sopra indicate, per i motivi, di seguito, esposti.

Il programma televisivo denominato *“Le pillole di Smiley”* *“si propone come una trasmissione informativa sulle diverse pratiche odontoiatriche e sull'estetica del sorriso in onda ogni giorno, due volte al giorno come sopra evidenziato, ed ospita in studio il Dottor Paolo Ciancio, fondatore e titolare della clinica “Smile Now Clinic”, inserzionista dell'emittente Antenna 3. In ogni puntata il dottore, alla presenza della conduttrice, spiega alcune delle tecniche praticate presso il centro per ritrovare il sorriso ed avere una dentatura sana. In sovrimpressione e per tutta la durata della trasmissione, sono riportati i numeri telefonici ed il sito internet della clinica, riproposti a tutto schermo anche in coda alla sigla del programma questa volta mediante apposita cartellonistica “Le pillole di smiley – www. smilenow.clinic – Viale Lombardia, 46 Usmate Velate 039607538 e 3468437521”, mentre in video scorrono le immagini degli interni e degli esterni della clinica e dei pazienti sottoposti a piccoli interventi odontoiatrici accompagnati dalla scritta “una clinica a misura di paziente”. La presentatrice pone al dottore diverse domande riguardo la clinica e la sua attività: “dott. Ciancio, ci dica un po' cosa l'ha ispirata ad aprire la sua clinica?”, “quali figure professionali possiamo trovare all'interno della sua clinica?” e conclude “la ringrazio dott. Ciancio, come sempre le sue pillole sono molto preziose”. Il giorno 20 marzo alle ore 9:29 circa il dottore informa i telespettatori della possibilità di accedere alle cure dentarie anche attraverso apposite convenzioni stipulate appositamente dalla “Smile Now Clinic” con le principali compagnie assicurative “... e lavoriamo spesso con i principali fondi: Unisalute, FasiOpen, Faschim” i cui marchi appaiono in video tramite apposita cartellonistica. La trasmissione non riporta alcuna scritta o altro mezzo di evidente percezione in sovrainpressione che ne identifichi la natura promozionale.*

Si osserva dunque come la presenza sullo schermo dei riferimenti dell'attività oggetto del programma, i toni elogiativi con cui viene presentata, le immagini della clinica, la circostanza di non rendere edotto il telespettatore in ordine alla finalità commerciale della comunicazione audiovisiva, inducono a ritenere configurata la fattispecie tipica della pubblicità occulta che consiste nella presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione è compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e può ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di

svolgimento a pagamento o dietro altro compenso (art. 3, comma 1 lett. rr) del d.lgs. n. 208/21).

In altri termini, le modalità di raffigurazione e di descrizione della clinica odontoiatrica assumono l'esplicito intento di promuoverla. L'emesso televisivo in esame, tra l'altro, è incentrato su una specifica clinica la "Smile Now Clinic" e non su una pluralità di diverse cliniche operanti nel medesimo settore e tra loro raffrontati al fine di offrire una informazione completa al telespettatore.

In conclusione, il contenuto della trasmissione oggetto di monitoraggio, nel corso della quale vengono esplicitamente mostrati il nome, l'insegna, i locali, il recapito telefonico e il sito internet della clinica nonché ospitato in studio il suo titolare, travalica i toni propri di una rubrica volta a fornire ai telespettatori informazioni su pratiche odontoiatriche o sull'estetica del sorriso, presentando un carattere preminentemente propagandistico, che assume le forme tipiche della comunicazione commerciale audiovisiva".

Tanto premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia ha accertato e contestato la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 3, comma 1, lett. rr), 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021.

Il programma televisivo denominato "Happy Hour" *"si propone come un rotocalco su temi di costume e società, benessere e salute.*

Nello specifico, nelle puntate trasmesse nei giorni 20, 21 e 22 marzo 2024 sono state promosse tre diverse attività commerciali del territorio - una gioielleria, un centro tricologico e un'agenzia che si occupa di trattative stragiudiziali - in maniera dettagliata e fornendo al telespettatore informazioni sugli esercizi commerciali, nonché indirizzi e recapiti di contatto.

A mero titolo esemplificativo, nella puntata in onda il 20 marzo, viene promossa la "Gioielleria Pavan" con ospiti in studio i titolari Laura ed Andrea Pavan. I due titolari, all'interno dello studio televisivo, vengono intervistati dalla conduttrice mentre appaiono a schermo intero immagini di alcuni gioielli acquistabili e più volte viene ribadita la facilità nel raggiungere la sede della gioielleria che gode di parcheggio auto privato.

La puntata del 21 marzo ospita in studio Giuliano Cristofaro, titolare "dell'Istituto Giglio - centro di tricologia". Durante la messa in onda vengono mostrate diverse sequenze del prima e dopo, i trattamenti promossi e i risultati ottenuti attraverso il sistema "Bio Pelle" e "Bio Care" promossi nel centro tricologico. Anche in questo caso, la conduttrice prima di salutare i telespettatori fornisce i recapiti telefonici per contattare il centro che comunque appaiono in sovraimpressione durante la puntata.

Non vi è dubbio che "Happy Hour" si presenti volutamente ai telespettatori come "programma": la conduttrice, del resto, esordisce con "buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Happy Hour". Il programma è altresì preceduto da una sigla iniziale e finale, che a sua volta è preceduta dall'indicazione di uno sponsor: "In

collaborazione con Centurion Payroll, al servizio della tua azienda". Poco prima della fine del programma scorrono i riferimenti del regista, tecnico audio, luci, responsabile produzione. Il programma, dunque è editorialmente realizzato per apparire come una rubrica, come indicato dall'emittente stessa sul loro sito internet www.mediapason.it, e malgrado in alto a destra del teleschermo sia presente la scritta "messaggio promozionale" finisce per sovrapporre la dimensione editoriale alla dimensione commerciale, senza alcuna distinzione di contesto scenico, generando nell'utente all'ascolto l'erronea convinzione di assistere ad una trasmissione e non ad una telepromozione. Si riscontra dunque una vera e propria fusione tra il programma televisivo in corso e il messaggio promozionale: il messaggio pubblicitario è "immerso" all'interno del programma televisivo/contenuto editoriale, diventandone parte. Nel caso di specie, dunque, se non si considerasse "Happy Hour" come un programma, i messaggi veicolati all'interno dello stesso contenitore non potrebbero considerarsi messaggi promozionali né la trasmissione potrebbe essere sponsorizzata venendosi a configurare una violazione della normativa in materia di corretta sponsorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 208 del 2021 (TUSMA).

Tanto premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia ha accertato e contestato la violazione della disposizione normativa contenute nell'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021.

Infine, "il giorno 20 marzo 2024 dalle ore 09:45 alle ore 09:58 circa va in onda un programma che si propone come trasmissione di approfondimento in materia di benessere e salute, con all'interno una telepromozione della durata di circa tredici minuti, debitamente evidenziata come tale, ma presentata dalla medesima conduttrice del programma e senza alcun cambio di contesto scenico in violazione della normativa in materia di pubblicità che prevede in particolare che i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso (art. 3, comma 4 del. Agcom n. 538/01/CSP). Si aggiunga inoltre che tale circostanza da sola può determinare confusione nel telespettatore nonché contribuire a creare una certa credibilità nei prodotti o servizi pubblicizzati stante appunto la fiducia risposta nel volto ormai noto e familiare del conduttore della telepromozione.

Nel corso della puntata oggetto di monitoraggio e precisamente al minuto 09:45:45, al rientro dal primo blocco pubblicitario, compare in alto a destra del teleschermo la scritta "messaggio promozionale". La conduttrice presenta gli ospiti in studio: Lorena Marseglia - amministratore presso "Vivere Snella Medical" e la signora Daniela, cliente e testimonial del dimagrimento ottenuto grazie all'aiuto del centro Vivere Snella. La conduttrice intervista le ospiti mentre vengono promosse le tecniche utilizzate per ritrovare la forma fisica e mandati in onda cartelli informativi che forniscono recapiti ed indirizzi contattare il centro: "Vivere snella Medical - Via Grigna, 12 02-89073057 – Tram 12, Bus 90/91 Zona Fiera. Via Brunelleschi, 1 - Tram 14, Bus 95 Zona Navigli 02-42293327...". "Daniela è qui per raccontarci la sua storia sorprendente, pazzesca, ho intravisto le foto del prima di Daniela ed effettivamente ho

faticato a riconoscerti”, afferma la presentatrice in studio mentre la testimonial conferma di essere approdata al centro Vivere snella dopo avere visto numerose interviste come la sua in televisione. Intanto la presentatrice continua: “cosa ti ha detto tuo figlio quando ha visto che mangiavi cinque volte al giorno senza rinunciare a nulla?” sempre la conduttrice “loro ti fanno la conta dei centimetri, gambe, braccia, fianchi e poi ti dicono quanti sono i centimetri persi ...e non sono pochi”. Intanto scorrono le immagini del centro e dei diversi trattamenti offerti. L’intervento termina con una elogiativa panoramica sulle creme antirughe disponibili presso il Centro. Da ultimo, “Vivere snella” figura tra gli inserzionisti dell’emittente tale da potersi presumere un rapporto di committenza tra le parti.”.

Tanto premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia ha accertato e contestato nel corso della messa in onda del suddetto programma televisivo denominato “*Tanta salute*” la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 3, comma 4, delibera 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La parte, con appositi scritti difensivi datati 14 giugno 2024, ha eccepito quanto segue.

“Con riferimento alle PUNTATE “LE PILLOLE DI SMILEY” viene contestata, in sintesi, l’assenza della scritta “messaggio promozionale” nonostante il contenuto sia di natura promozionale. In realtà, come facilmente riscontrabile dalla visione delle registrazioni video del “Garante” delle puntate oggetto di contestazione, la scritta è presente su tutte le puntate. Non si comprende, pertanto, la ragione della contestazione. [...]”.

“Con riferimento alle PUNTATE “HAPPY HOUR” viene contestato il fatto che Happy Hour sarebbe un programma che “finisce per sovrapporre la dimensione editoriale alla dimensione commerciale, senza alcuna distinzione di contesto scenico, generando nell’utente all’ascolto l’erronea convinzione di assistere ad una trasmissione e non a una telepromozione”.

In realtà si precisa che, proprio per tutelare l’ascoltatore e non creare fraintendimenti, per tutta la durata del video è presente in sovrimpressione la scritta “messaggio promozionale”, con espressa dichiarazione, dunque, della natura commerciale del programma con la conseguenza che la contestazione sollevata non può ritenersi fondata”.

“Con riferimento alla PUNTATA “TANTA SALUTE”, come precisato nel punto che precede, poiché il blocco in questione aveva caratteristiche tali da poter essere individuato come promozionale, a tutela del telespettatore e per evitare fraintendimenti, è stata inserita chiaramente in sovrimpressione la scritta “messaggio promozionale” per tutta la durata del filmato. Di conseguenza, non si ritiene possa sussistere alcuna violazione”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'archiviazione del procedimento sanzionatorio *“in considerazione della impossibilità tecnica di accertare la sussistenza delle violazioni contestate in materia di comunicazioni commerciali occulte e non ravvisando altre violazioni alla normativa in materia”* come, di seguito, specificato.

*“In riferimento al programma **“Le pillole di Smiley”**, a differenza di quanto affermato dal Corecom, l'emittente ha evidenziato che la scritta “messaggio promozionale” era presente in tutte le puntate trasmesse e contestate.*

Gli uffici del Corecom, con nota del 18 giugno 2024 (ns. prot. COR.2024.0001285), al fine di poter debitamente circostanziare e motivare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente, hanno quindi chiesto alla società “Telelombardia srl” di poter acquisire copia delle registrazioni della trasmissione in parola così da poterle confrontare con quelle effettuate, nel medesimo periodo, dalla società che si occupa del servizio di registrazione audio e video delle trasmissioni delle emittenti televisive locali lombarde per il Corecom.

Le registrazioni acquisite da Telelombardia srl in data 21 giugno u.s. (ns. prot. COR.2024.0001360) presentano effettivamente, in alto a sinistra del teleschermo, l'indicazione “messaggio promozionale”, in corrispondenza allo spazio ove, nelle registrazioni effettuate dalla società incaricata dal Corecom (Geca Italia), appare la banda nera con indicazione della data e ora di messa in onda del programma.

*Con nota del 24 giugno (prot. COR.2024.000), il Corecom ha quindi richiesto a Geca Italia copia degli originali delle trasmissioni registrate (senza, cioè la banda con l'indicazione di data e ora). La società non è stata in grado di produrre la registrazione senza la banda di certificazione sovrainpressa in fase di transcodifica audio/video e, conseguentemente, l'impossibilità di confermare la presenza/assenza di scritte in sovrainpressione o riferimenti di natura commerciale apposte dall'emittente Antenna 3 alla trasmissione **“Le pillole di Smiley”** nella settimana oggetto di monitoraggio evidenziando, tuttavia, che in altre comunicazione commerciali la relativa scritta appariva in altra parte dello schermo e che anche qualora fosse stata presente nel caso contestato in alto a sinistra essa non si sarebbe sovrapposta alla banda con indicazione della data e ora della registrazione.*

*Con riferimento invece al programma **“Happy Hour”**, per il quale oggetto della contestazione era la confezione editoriale del programma che - pur realizzato per apparire come una rubrica (come indicato, del resto, dall'emittente stessa sul suo sito internet), idonea a generare nell'utente l'erronea convinzione di assistere ad una trasmissione e non ad una telepromozione - appariva integralmente assorbita dalla dimensione commerciale. Depongono in tal senso, la presenza di una sigla iniziale e finale e i riferimenti del regista, tecnico audio, luci, responsabile produzione nei titoli di coda lo qualificano come programma e non come “messaggio promozionale” nonché la presenza di uno sponsor chiaramente indicato dall'emittente all'inizio e alla fine del programma stesso. L'emittente in proposito ha precisato che il programma è andato in*

onda accompagnato dalla scritta “messaggio promozionale”, proprio al fine di evitare fraintendimenti nel pubblico all’ascolto.

Per il programma “Tanta salute”, oggetto della contestazione non era la messa in onda di pubblicità non segnalata o occulta bensì la presenza di una telepromozione all’interno del programma presentata dalla stessa conduttrice senza cambio di contesto scenico (v. art. 3, comma 4 della delibera Agcom n. 538/01/CSP). L’emittente in proposito ha precisato che il programma è andato in onda accompagnato dalla scritta “messaggio promozionale”, proprio al fine di evitare fraintendimenti nel pubblico all’ascolto”.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è parzialmente meritevole di accoglimento.

Dall’esame della documentazione versata in atti risulta quanto segue.

Riguardo al programma televisivo denominato “Le pillole di Smiley”, le registrazioni della programmazione televisiva oggetto di contestazione non consentono, così come evidenziato dal Co.Re.Com medesimo, con assoluta certezza di accertare l’assenza o meno della scritta “messaggio promozionale” e, quindi, di qualificare in modo esatto, in punto di diritto, la fattispecie contestata ai fini dell’irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria in ordine alla presunta violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1, d.lgs. 208/21.

In particolare, la circostanza che le registrazioni prodotte da Telem Lombardia S.r.l. presentino effettivamente, in alto a sinistra del teleschermo, l’indicazione “messaggio promozionale”, in corrispondenza allo spazio ove, nelle registrazioni effettuate dalla società incaricata dal Corecom Lombardia appare la banda nera con indicazione della data e ora di messa in onda del programma e che la società stessa incaricata di effettuare il monitoraggio non sia stata in grado “di produrre la registrazione senza la banda di certificazione sovrainpressa in fase di transcodifica audio/video e, conseguentemente, l’impossibilità di confermare la presenza/assenza di scritte in sovrainpressione o riferimenti di natura commerciale apposte dall’emittente Antenna 3” non legittima questa Autorità all’adozione di un provvedimento sanzionatorio, dal momento che non è riscontrabile la corretta intellegibilità del contenuto delle registrazioni stesse ai fini dell’esercizio della relativa funzione sanzionatoria.

In conclusione, si ritiene di archiviare il presente procedimento sanzionatorio in considerazione della inadeguatezza formale della documentazione istruttoria *sub specie* di registrazione della programmazione televisiva succitata limitatamente alla contestazione della violazione degli articoli di legge sopra riportati.

Riguardo al programma televisivo denominato “Happy Hour”, in effetti, considerato che risulta presente la scritta “messaggio promozionale” per tutta la durata della trasmissione dell’emesso televisivo, si ritiene, pertanto, di archiviare il presente procedimento sanzionatorio limitatamente alla contestazione della violazione dell’art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21.

Riguardo, infine, alla telepromozione trasmessa nel corso della messa in onda del programma televisivo “Tanta salute”, seppure debitamente evidenziata come tale, la

relativa presentazione da parte della medesima conduttrice del programma, senza alcun cambio di contesto scenico, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 3, comma 4 delibera n. 538/01/CSP.

La presentazione del prodotto, infatti, non solo è avvenuta senza cambio di contesto scenico, ma è stata perfettamente integrata nel corso della trasmissione del programma televisivo, violando, così, la norma succitata che trova la propria *ratio* nell'esigenza di mantenere riconoscibile e distinguibile al telespettatore il contenuto commerciale dal contenuto editoriale del programma televisivo.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 4, lett. a), delibera 538/CSP, *“i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso [...]”*;

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Telelombardia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Antenna 3” nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa contenuta nell' art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo Antenna 3 sopra menzionato deve ritenersi di lieve entità in considerazione della rilevazione di un solo episodio di violazione della disposizione normativa sopra specificata nel corso di sette giornate di programmazione televisiva monitorata, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non si è attivata per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione contestata secondo le *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*,

ossia prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio ai fini di una riduzione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria.

C. Personalità dell'agente

Telelombardia S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2023, da cui risultano un bilancio in utile e ricavi pari a euro 6.401.872.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Telelombardia S.r.l., codice fiscale 02142910153, con sede legale in Milano (MI), via Colico n. 21, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna 3" di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 103/24/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 103/24/CSP*";



Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba